



Automobile Club d'Italia
SPORT

SENTENZA N. 5/17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Camillo Tatozzi (componente), riunitosi in Roma il 28 febbraio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Gregorio Meli (licenza uff.gara n. 23655).

Fatto

Il 22.9.2016 il Procuratore Federale ha ricevuto un esposto dell'avv. Vito Reina, il quale in nome e per conto della a.s.d. Cubeda Corse segnalava irregolarità nello svolgimento della 58^a Trapani-Erice (Agrigento, 17/18 settembre 2016): il 17 settembre, alla partenza per la prima ricognizione alcune vetture - tra queste la vettura del concorrente n. 19 sig. Michele Fattorini - montavano pneumatici privi della etichetta di punzonatura; ed i Commissari sportivi, prontamente informati, nessun provvedimento avevano adottato al riguardo, consentendo al Fattorini di partire sia per la prima che per la seconda ricognizione.

A conclusione della avviata istruttoria il Procuratore Federale ha ritenuto di escludere la responsabilità disciplinare del sig. Fattorini, ritenendo provato che avesse tempestivamente informato il C.T. Gregorio Meli dell'avvenuto distacco degli adcsivi di punzonatura dal treno di pneumatici, usato in precedente gara, che si accingeva ad utilizzare nella nuova; e che avesse poi partecipato alle prime prove con quel treno perché il detto C.T., dopo avergli assicurato un pronto intervento, non aveva assunto iniziativa alcuna. Il Procuratore Federale ha del pari ritenuto di escludere ogni responsabilità dei Commissari Sportivi, che nella latitanza del C.T. Meli avevano ravvisato una causa di giustificazione del comportamento del sig. Fattorini. Il Procuratore Federale ha, invece deferito al Giudice Sportivo il sig. Gregorio Meli per violazione degli artt. 7 e 210.2.III), del R.S.N.

Intimato per l'udienza del 28 febbraio e comparso dinanzi al Collegio, il sig. Gregorio Meli ha declinato ogni responsabilità, negando di essere stato allertato dal Fattorini e di averlo in qualsiasi forma autorizzato a partire con gli pneumatici non punzonati..

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per il proscioglimento dell'incolpato. Il sig. Gregorio Mele ha insistito per l'esclusione dell'addebito.

Motivi della decisione

La contestazione, di violazione degli artt. 7 e 210.2.III), del R.S.N., sembra avere riguardo da un lato ad un comportamento omissivo del sig. Gregorio Meli per non avere assunto iniziative intese a consentire al Fattorini la partecipazione con pneumatici regolarmente punzonati, dall'altro ad un comportamento gravemente omissivo per non avere assolto le funzioni indicate nel citato art. 210.2.III).

Osserva il Collegio che nella valutazione delle dichiarazioni dei testi non si può prescindere dalla considerazione del loro interesse nella vicenda. Sia il sig. Fattorini, sia i Commissari Sportivi sono, infatti, interessati in essa: il Fattorini, perché segnalato come autore di una violazione meritevole di sanzione ed i Commissari Sportivi perché



MUT

segnalati per avere omesso di sanzionarlo, preferendo adoperarsi per sedare i malumori degli altri concorrenti che, pur senza proporre reclami, protestavano per la rilevata violazione.

Non vi è motivo per dubitare che i Commissari Sportivi abbiano agito nell'esclusivo intento di consentire un sereno svolgimento della manifestazione: nessun reclamo è stato, infatti, proposto e la vicenda è emersa solamente ex post, per la segnalazione sopra ricordata. Non può, peraltro, non rilevarsi che la vicenda è connotata da mancanza di chiarezza; e che la sua ricostruzione lascia ampi margini di dubbio.

Dalle dichiarazioni del sig. Marco Cascino, direttore di gara, si evince che al termine della prima sessione di prove vi era stata una prima contestazione da parte di piloti, perché più di una vettura montava pneumatici privi di punzonatura.

Quanto al sig. Fattorini va rilevata la scarsa credibilità della sua affermazione relativamente all'avvenuto distacco delle etichette di punzonatura da tutti e quattro gli pneumatici da lui usati in altra manifestazione di data recente: il distacco degli adesivi usati per la punzonatura è, infatti, evento del tutto improbabile; ed ancora più improbabile è il distacco da tutti gli pneumatici di uno stesso treno, per di più senza lasciare traccia alcuna.

Il sig. Fattorini ha dichiarato – ed è in ciò confortato dalla relazione e dalle dichiarazioni del sig. Carlo Bellintani, presidente del Collegio dei CC.SS. – di avere informato del distacco degli adesivi i CC.TT (Dal Mas e Meli) sin dalla sera del 16 settembre; di avere ricevuto assicurazione da parte del sig. Meli nel senso che egli stesso sarebbe andato da lui per provvedere a quanto occorreva; e di avere perciò ritenuto, in difetto dell'intervento promesso, di poter comunque partire per la prima e per la seconda prova. L'inculpato contesta di avere dato al Fattorini affidamento alcuno; nega, anzi, di essere stato da lui contattato ed informato del suo problema. Secondo i verbali in atti le verifiche di conformità ante gara hanno dato esito positivo per tutti i concorrenti; e quelle specifiche degli pneumatici, disposte solamente a fine gara (18.9.2016), hanno dato pure esito favorevole, avendo il sig. Fattorini usato per la gara un treno nuovo regolarmente punzonato.

In questo quadro probatorio la credibilità delle affermazioni del sig. Fattorini e del sig. Bellintani sono infirmate nella loro attendibilità dalla evidente tolleranza da parte dei Commissari Sportivi di una irregolarità – impiego di pneumatici non punzonati nei giri di prova – imputabile non solamente al sig. Fattorini, ma anche ad altri concorrenti; e dalla conseguente necessità di giustificare almeno il comportamento del sig. Fattorini, cioè del solo partecipante per il quale la contestazione non si è esaurita in sede di gara. Certo è che nessuna verifica della punzonatura pneumatici disposta dai CC.SS. il giorno 17 settembre è stata omessa dall'inculpato, perché nessuna verifica del genere è stata da loro disposta quel giorno nonostante le contestazioni informali di alcuni concorrenti in esito al primo giro di prova.

Nel contrasto non altrimenti superabile tra le inaffidabili dichiarazioni a carico e quelle dell'inculpato il Collegio ritiene che la prova della responsabilità disciplinare di questo non sia stata raggiunta.

P.Q.M.

il Collegio del Giudice Sportivo assolve il sig. Gregorio Meli dall'addebito contestato. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

